



## **Aggiornamenti in materia di Iva**

Nota informativa a cura del Dr. A. Manazza

**1. Iva - detrazione ed annotazione delle fatture:** la Circolare Agenzia Entrate n.1/2018 del 17 gennaio 2018 introduce chiarimenti ed istruzioni operative in merito al diritto di detrazione dell'imposta sui beni ed i servizi acquistati o importati.

In particolare il documento si allinea a quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea (causa C-152/02) e sostenuto dalla dottrina, per cui l'esercizio della detrazione Iva è subordinato non soltanto *al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta ma anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto.*

Il diritto alla detrazione Iva può pertanto essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo acquisisce il possesso del documento di supporto (fattura) e lo iscrive in contabilità nella liquidazione Iva mensile o trimestrale di competenza ed al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto in relazione alla ricezione del documento.

Quindi una fattura di acquisto emessa nell'anno 2017 e ricevuta nel 2018 potrà essere contabilizzata nella liquidazione Iva entro dicembre 2018 o annotata in contabilità entro il 30 aprile 2019, mentre la relativa imposta comparirà in detrazione nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 (Mod.Iva/2019).

In caso di annotazione dopo il 1 gennaio 2019 ed entro il 30 aprile 2019 tuttavia la suddetta contabilizzazione dovrà essere effettuata in guisa tale che risulti possibile il controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria (occorrerà pertanto utilizzare un apposito registro sezionale o apposite causali contabili di imputazione per competenza).

Sulla base dei succitati chiarimenti assumerà pertanto estremo rilievo la data di ricezione del documento di supporto, che dovrà essere comprovabile tramite modalità oggettive (posta elettronica o PEC, raccomandata o timbro postale, visto doganale).

Saranno comunque fatti salvi e non sanzionati eventuali comportamenti difformi tenuti nella gestione della liquidazione Iva del mese di dicembre 2017, atteso che i chiarimenti sono pervenuti solo dopo la chiusura della relativa liquidazione periodica.

In tema di note di credito o di variazione Iva ai sensi degli art.19 e 26 DPR 633/1972 è inoltre chiarito che per recuperare l'Iva tali note dovranno essere emesse al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per il 2017 quindi entro il 30 aprile 2018).

Non vengono invece previste modifiche in termini di esercizio della detrazione Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamenti definitivi ex art.60 DPR 633/72 (che rimane entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di corresponsione dell'imposta) e di esercizio dello split payment per i soggetti ad esso tenuti.

## **2. Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. "nuovo spesometro")**

relativa alle operazioni registrate dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 (3° e 4° trimestre 2017), è stata differita (per ora tramite Comunicato Stampa) al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'AE, ad oggi ancora non emesso, in attuazione a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente.



Si prevede pertanto che la scadenza della comunicazione dovrà comunque essere successiva al 22 marzo 2018.

Il documento sarà inoltre sicuramente semplificato nei dati richiesti da trasmettere (ove, tranne codice fiscale o partita Iva e data e numero della fattura, sarà probabilmente soppressa la restante parte anagrafica) e potranno essere comunicati i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro in luogo, come avvenuto per il primo e secondo trimestre 2017, delle singole fatture in esso annotate.

Saranno quindi modificate anche le specifiche tecniche di trasmissione telematica del documento.

Restano invece per ora ferme le scadenze previste per lo spesometro del primo e secondo semestre 2018, fissate rispettivamente al 1 ottobre 2018 ed al 28 febbraio 2019 e per la liquidazione periodica telematica del 4°trimestre 2017, fissata al 28 febbraio 2018.

### ***3. Elenchi riepilogativi Intrastat 2018***

Con il recente provvedimento n. 194409/2017, del 25.9.2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le misure di semplificazione relative ai modelli Intrastat relativi al prossimo anno 2018.

In particolare, essere riguardano:

- a) abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- b) valenza dei modelli INTRA mensili degli acquisti ai fini statistici.

Sono altresì modificate le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari (ai soli fini statistici); in dettaglio l'obbligo sussiste solo nel caso in cui l'ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro per gli acquisti di beni ovvero a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.

Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati dai soggetti cosiddetti sotto soglia (e quindi non tenuti a presentare gli elenchi mensili) saranno ricavate dal nuovo Spesometro sopra menzionato.

Resta invece invariato il limite per quanto concerne la presentazione dei modelli INTRA relativi alle cessioni di beni e servizi trimestrali, per i soggetti passivi che hanno effettuato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e servizi resi, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro ovvero mensili per i soggetti passivi che hanno effettuato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e servizi resi, per un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

L'unica modifica introdotta riguarda la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l'invio dei dati anche ai fini statistici (pari a 100.000 euro su base trimestrale).

*Milano, 22 gennaio 2018*